

Articolo 2

(Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia UE del 6 dicembre 2012 C-430/11)

L'**articolo 2** interviene su diverse disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare per adeguarle al diritto comunitario.

Con gli interventi stabiliti dalle lettere *a)*, e *b)* si prevede che lo straniero, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato da un altro Paese membro, sia espulso solo se si trattiene oltre 3 mesi, periodo massimo previsto per la libera circolazione nell'area Schengen (attualmente la normativa italiana prevede l'espulsione dopo 60 giorni nel caso lo straniero non abbia ottemperato all'obbligo di dichiarare la propria presenza in questura).

La lettera *d)* dispone l'inserimento del divieto di reingresso, irrogato dal prefetto con il decreto di espulsione, nel sistema informativo Schengen.

Gli interventi previsti dalle altre lettere adeguano il diritto interno alle norme comunitarie anche alla luce della loro interpretazione recata da alcune sentenze della Corte di giustizia europea.

In particolare, la lettera *c)* adegua il testo unico in materia di immigrazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012, C-430/11 (caso Sagor). Con questa sentenza la Corte UE ha ravvisato l'incompatibilità di alcune disposizioni del testo unico in materia di immigrazione con la direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva "rimpatri"). La novella operata al testo unico prevede che, nel caso dei reati di immigrazione illegale e di violazione all'ordine di allontanamento, qualora la pena dell'ammenda sia sostituita con la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, l'espulsione amministrativa sia comunque eseguita celermente.

La lettera *e)* prevede l'interruzione del trattenimento dello straniero in attesa di espulsione qualora non esista una ragionevole prospettiva che questa sia eseguita (sentenza CGUE del 30 novembre 2009, C-357-09).

Le lettere *f)* e *g)* rimodulano la durata del divieto di reingresso a seguito di condanna per il reato immigrazione irregolare, attualmente di non meno 5 anni, equiparandola a quella del divieto di reingresso per altre ipotesi, ossia da 3 a 5 anni (sentenza CGUE 6 dicembre 2011, C-430/11).

Espulsione dello straniero in possesso del permesso di soggiorno rilasciato da un altro Paese membro (lettere a) e b)

Le lettere *a)*, e *b)* prevedono che lo straniero in possesso del permesso di soggiorno rilasciato da un altro Paese membro sia espulso solo se si trattiene

oltre 3 mesi, periodo massimo previsto per la libera circolazione nell'area Schenghen (attualmente la normativa italiana prevede l'espulsione dopo 60 giorni nel caso lo straniero non abbia ottemperato all'obbligo di dichiarare la propria presenza in questura).

Il regolamento (CE) n. 562/2006 del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) prevede che i cittadini non comunitari possono circolare liberamente nell'area Schenghen se in possesso di un titolo di soggiorno valido (art. 5).

Le condizioni per il soggiorno sono tassativamente indicate dal regolamento e sono, oltre al possesso di un titolo di soggiorno valido:

- il possesso del visto di ingresso, se previsto da uno Stato membro;
- la giustificazione circa lo scopo e le condizioni del soggiorno;
- la disposizione dei mezzi di sussistenza sufficienti;
- non essere segnalato nel sistema informativo Schenghen ai fini della non ammissione;
- non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

In presenza di queste condizioni il cittadino ha diritto a circolare liberamente e a non essere espulso.

L'articolo 5, comma 7, del testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998) prevede che lo straniero titolare di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Paese membro dell'Unione è tenuto, come tutti gli altri stranieri, a dichiarare la propria presenza al questore. Se la dichiarazione non è resa entro 60 giorni lo straniero è passibile di espulsione.

L'articolo in esame rimuove tale ultima previsione adeguando la norma al citato regolamento 563/2006.

Inoltre, vengono introdotti 3 nuovi commi all'articolo 5 per disciplinare:

- l'espulsione con intimazione a lasciare il territorio nazionale dello straniero in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da altro Paese membro che si è trattenuto oltre tre mesi in Italia (comma 7-bis);
- l'espulsione in caso di violazione all'intimazione di cui sopra (comma 7-ter). *Andrebbe valutata l'opportunità di indicare in questo caso che l'espulsione è eseguita con accompagnamento coatto alla frontiera;*
- la riammissione dello straniero espulso da un altro Paese membro ed in possesso di regolare titolo di soggiorno rilasciato dall'Italia.

L'esecuzione dell'espulsione dello straniero irregolare (lettere c), f) e g))

In particolare, la lettera c) adegua il testo unico in materia di immigrazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012, C-430/11 (caso Sagor). Con questa sentenza la Corte UE ha ravvisato l'incompatibilità di alcune disposizioni del testo unico in materia di immigrazione con la direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva "rimpatri"). La novella operata al testo unico prevede che, nel caso dei reati di immigrazione illegale e di violazione all'ordine di allontanamento, qualora la pena dell'ammenda sia sostituita con la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, l'espulsione amministrativa sia comunque eseguita celermente.

Nel nostro ordinamento l'espulsione dello straniero è disciplinata dal testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998).

Il testo unico contempla diversi tipi di espulsione riconducibili sostanzialmente a due categorie giuridiche: **l'espulsione quale sanzione amministrativa**, comminata, appunto, dall'autorità amministrativa (ministro o prefetto) in caso di violazione delle regole relative all'ingresso e al soggiorno e **l'espulsione applicata dal giudice nell'ambito di un procedimento penale** (l'espulsione a titolo di misura di sicurezza e l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa a sanzione penale).

Esse rispondono a due distinte finalità: la prima punisce coloro che trasgrediscono le procedure fissate per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri e costituiscono dunque una sanzione necessaria ai fini del loro rispetto.

La seconda colpisce il comportamento delinquenziale dello straniero a prescindere dalla regolarità della sua posizione amministrativa. Tuttavia, alcune forme di espulsione "giudiziaria" possono essere eseguite solo nei confronti degli stranieri passibili di espulsione amministrativa.

Il regime dell'espulsione è stato notevolmente modificato nel 2011, a seguito del recepimento della direttiva 2008/115/CE (la cosiddetta "**direttiva rimpatri**") operato dal decreto-legge 89/2011 (art. 3, 4 e 5). Per il mancato recepimento della direttiva, il cui termine di trasposizione era scaduto il 24 dicembre 2010, era stata avviata, da parte della Commissione, la fase prodromica all'apertura della procedura di infrazione.

La direttiva 2008/115 ha introdotto norme comuni sul rimpatrio dei cittadini stranieri che, ai sensi del diritto interno, si trovano in condizioni di irregolarità e si basa sul principio che il rimpatrio deve avvenire ordinariamente in maniera **volontaria** e solamente in presenza di determinate condizioni può essere effettuato coattivamente.

In conformità a tale principio il decreto-legge 89, invertendo l'impostazione precedente risalente alla legge del 189 del 2002 (Bossi-Fini) ha stabilito che l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera è disposta esclusivamente nei casi individuati dalla direttiva (pericolo di fuga, diniego della domanda di permesso di soggiorno in quanto infondata o fraudolenta, espulsione

disposta dal giudice, ecc.). Negli altri casi l'espulsione è attuata con l'intimazione ad allontanarsi volontariamente il territorio nazionale, lasciando allo straniero (come previsto dalla direttiva) un congruo periodo di tempo (da 7 a 30 giorni) per adempiere.

Nel 2009, prima dell'emanazione del decreto-legge 89 e dopo l'approvazione della direttiva 115, il legislatore nazionale ha introdotto diverse misure in materia di repressione dell'immigrazione irregolare e clandestina, tra cui il **reato di ingresso e soggiorno illegale** nel territorio dello Stato, ad opera della legge 94/2009 (art. 1, comma 16, lett. a) che ha introdotto l'articolo 10-bis del testo unico immigrazione). Si tratta di uno dei provvedimenti del c.d. "pacchetto sicurezza", adottato all'inizio della scorsa legislatura dal Governo pro-tempore, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, in cui ampio spazio è dedicato a disposizioni volte a contrastare l'immigrazione illegale e a fare fronte a questioni di ordine e sicurezza pubblica connesse con il fenomeno migratorio.

Il reato di immigrazione clandestina di cui dall'articolo 10-bis del testo unico punisce con una ammenda da 5 mila a 10 mila euro lo straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato illegalmente. Sul procedimento penale è competente il giudice di pace (art. 4, comma 2, lett. *s-bis*, del D.Lgs. 274/2000, introdotta dall'art. 1, comma 17, lett. a), L. 94/ 2009).

Tale reato non è oggetto di sindacato della sentenza Sador che anzi ribadisce il proprio orientamento secondo il quale la direttiva non vieta che il diritto di uno Stato membro qualifichi il soggiorno irregolare quale reato e lo punisca con sanzioni penali.

Tuttavia, la Corte individua nella procedura penale connessa alla punizione del reato alcune misure che compromettono l'applicazione delle norme previste dalla direttiva, "privando quest'ultima del suo effetto utile".

La prima risiede nella previsione, contenuta nella legge sulla competenza penale del giudice di pace, che la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato si converte, a richiesta del condannato, in **lavoro sostitutivo** da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo oppure si sottrae ad esso si applica l'**obbligo di permanenza domiciliare** al massimo di 45 giorni (art. 55, D.Lgs. 274/2000).

Secondo la Corte la previsione dell'obbligo della permanenza domiciliare applicata allo straniero irregolare contraddice il principio della direttiva secondo il quale l'allontanamento deve essere adempiuto con la massima celerità.

Infatti, l'articolo 8 della direttiva prevede che gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria (da 7 a 30 giorni).

E' vero che il giudice può sostituire la pena dell'ammenda con l'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni (art. 16, comma 1 TU). Ma in questo caso l'**espulsione è immediata**; infatti l'art. 16, comma 2, TU fa rinvio per le modalità

di espulsione all'art. 13, comma 4 TU, espulsione con accompagnamento alla frontiera, e "immediata", come definita dal successivo comma 5.

E qui interviene la seconda censura della Corte che ribadisce che la facoltà di sostituire l'ammenda con l'espulsione non è di per sé vietata dalla direttiva, ma tuttavia l'espulsione immediata, ossia senza la concessione di un periodo di tempo per la partenza volontaria, può essere disposta esclusivamente in presenza di precise condizioni (quali il pericolo di fuga ecc.) e che "qualsiasi valutazione al riguardo deve fondarsi su un esame individuale della fattispecie in cui è coinvolto l'interessato" e quindi non può applicarsi automaticamente allo straniero per il solo fatto di essere in posizione irregolare e condannato per il reato di immigrazione clandestina.

L'articolo in esame interviene appunto a modificare il testo unico per superare le censure della Corte.

Decisiva in questo senso è la modifica operata dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame, consistente nell'inserimento di un comma 3-*septies* dell'articolo 13 del TU che disciplina l'espulsione amministrativa. Il nuovo comma precisa che la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per il reato di immigrazione clandestina (ed anche per i reati connessi alla violazione dell'obbligo di allontanarsi dal territorio nazionale di cui all'articolo 14, commi 5-*ter* e 5-*quater*) non ostano alla espulsione prevista dal medesimo articolo 13, e che questa "è eseguita in ogni caso"; i giorni residui dei domiciliari e o di lavoro di pubblica utilità si convertono in una corrispondente quota di pena pecuniaria.

Tale modifica recepisce la prima censura della Corte, quella secondo la quale la pena detentiva dei domiciliari osta alla pronta esecuzione dell'espulsione.

Non sembra invece attuata pienamente la seconda censura, in quanto il riferimento è fatto genericamente all'espulsione di cui all'articolo 13, che comprende sia l'espulsione immediata per pericolo di fuga ed altre condizioni (comma 4), sia l'espulsione differita (comma 5).

Anche la modifica all'articolo 16 ad opera delle lettere f) e g) non sembra realizzare un pieno adeguamento. Viene infatti previsto che, per il reato di immigrazione clandestina, l'espulsione che il giudice di pace può comminare a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione (articolo 16, comma 1) comporti il divieto di reingresso per una periodo da tre a cinque anni (attualmente non può essere inferiore a 5 anni), ma tuttavia non viene modificato il comma 2 dell'articolo 16 che dispone che l'espulsione è disposta secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4 (espulsione immediata).

Si osserva che andrebbe valutata l'opportunità di modificare il comma 2 dell'articolo 16, escludendo il condannato per immigrazione clandestina

dall'espulsione immediata a meno che non ricorrano le particolari condizioni previste dall'articolo 13, comma 4 TU.

Divieto di reingresso ed espulsione verso altro Paese membro (lettera d)

La lettera d) dispone l'inserimento del divieto di reingresso, irrogato dal prefetto con il decreto di espulsione, nel sistema informativo Schenghen.

La disposizione è finalizzata a sottolineare la dimensione europea e la valenza del divieto di rientrare non solo nel territorio italiano ma in tutto il territorio dell'Unione europea.

Inoltre, si prevede che l'espulsione dello straniero irregolare verso un altro Stato membro dell'Unione può essere effettuato esclusivamente se ciò sia previsto da accordi o intese bilaterali entrati in vigore prima della direttiva rimpatri (13 gennaio 2009).

Trattenimento dello straniero in attesa di espulsione (lettera e)

La lettera e) prevede, attraverso una modifica dell'articolo 14, comma 5-bis, del testo unico, l'interruzione del trattenimento dello straniero in attesa di espulsione qualora non esista una ragionevole prospettiva che questa sia eseguita.

Si tratta di una disposizione espressamente prevista dall'articolo 15, paragrafo 4, della citata direttiva 2008/115/CE che così recita: "Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata".

La disposizione si adegua all'interpretazione che ne ha fornito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 30 novembre 2009 nella causa C-357/09 (Kadzoev contro Bulgaria).

Nella tabella che segue sono confrontate le novelle previste dall'articolo in esame con le corrispondenti disposizioni vigenti del testo unico in materia di immigrazione.

D.Lgs. 286/1998	
Testo vigente	Modifiche A.C. 1864, art. 2
Articolo 5 <i>Permesso di soggiorno</i> (...) 7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente	7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare

D.Lgs. 286/1998	
Testo vigente	Modifiche A.C. 1864, art. 2
all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 (lire 200 mila) a euro 309 (lire 600 mila). Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.	rilasciato dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309 7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità. 7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis, è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e l'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'espulsione è adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito fuori dal territorio dell'Unione europea. 7-quater. E' autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea in possesso di un permesso di soggiorno

D.Lgs. 286/1998	
Testo vigente	Modifiche A.C. 1864, art. 2
Articolo 13 <i>Espulsione amministrativa</i> (...) (...) 13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29. 13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. 13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore	o altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia ed in corso di validità, che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. 3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui agli articoli 10-bis, 14, comma 5-ter, e 14, comma 5-quater, l'espulsione prevista dal presente articolo è eseguita in ogni caso, e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

D.Lgs. 286/1998	
Testo vigente	Modifiche A.C. 1864, art. 2
del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. 14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5. Articolo 14 <i>Esecuzione dell'espulsione</i> (...) 5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato	14-bis. Il divieto di cui al comma 13 è registrato dall'autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata con la legge 30 settembre 1993, n. 388. 14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinviato verso tali Stati. 5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato

D.Lgs. 286/1998	
Testo vigente	Modifiche A.C. 1864, art. 2
entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. Articolo 16 <i>Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione</i> 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all' articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non	entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale ovvero, dalle circostanze concrete, non emerga più alcuna prospettiva ragionevole di eseguire l'allontanamento e che lo straniero possa essere riaccolto dal Paese di origine o di provenienza. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all' articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione. Le disposizioni di cui al

D.Lgs. 286/1998	
Testo vigente	Modifiche A.C. 1864, art. 2
inferiore a cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-<i>ter</i> e 5-<i>quater</i>.	presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-<i>ter</i> e 5-<i>quater</i>. 1-bis. In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 10-<i>bis</i> e all'articolo 14, commi 5-<i>ter</i> e 5-<i>quater</i>, la misura dell'espulsione di cui al comma 1 può essere disposta per la durata di cui all'articolo 13, comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni.